



VERBALE DI INCONTRO

In data 29 gennaio 2019, presso la sede di Assolombarda, si sono incontrate

Le Società A2A S.p.A. in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle società Unareti S.p.A., Unareti Servizi Metrici S.r.l., A2A Calore e Servizi S.r.l., A2A Ciclo Idrico S.p.A., A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., A2A Gencogas S.p.A., A2A Energiefuture S.p.A., A2A Energia S.p.A., A2A Smart City S.p.A., Retragas S.r.l., A2A Energy Solutions S.r.l. e A2A Security S.C.p.A. rappresentate da Cinzia Borasio, Roberta Ricci, Giorgio Ceriani e Claudia Faranda assistita da Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi rappresentata da Leonardo Castiglioni
(di seguito L'Azienda)

con

le OOSS

FILCTEM CGIL rappresentata da Vincenzo Greco e Davide Gasparini

FLAEI CISL rappresentata da Cristiano Mazzucotelli e Fabrizio Preti

FEMCA CISL rappresentata da Salvatore Bertini

UILTEC UIL rappresentata da Massimo Mazza

(di seguito congiuntamente Le Parti)

Premesso che

- In data 17 gennaio 2017 è stato sottoscritto tra le Parti un accordo (c.d. Accordo Armonizzazione), avente lo scopo di individuare un impianto teso ad omogeneizzare ed uniformare i trattamenti fra le diverse Società firmatarie, rafforzare il percorso di semplificazione dei processi amministrativi e gestionali in atto, ed individuare istituti e regole innovative e maggiormente aderenti all'attuale contesto socio-economico e di mercato;
- le parti, riconoscendo già all'atto della stipula dell'accordo la complessità del medesimo, avevano previsto nell'intesa la necessità di procedere a momenti di confronto e verifica, anche mediante la costituzione di una specifica commissione bilaterale;
- a tal fine, suddetta commissione ha svolto nel corso dell'anno 2017 e nella prima fase del 2018 un ruolo chiarificatore su alcuni dubbi applicativi scaturiti dall'intesa, addivenendo alla sottoscrizione di apposito verbale in data 2 marzo u.s., che in questa sede si richiama quale parte integrante del presente documento;
- le parti intendono con il presente verbale, in definitiva, completare il lavoro di interpretazione univoca degli istituti disciplinati dal c.d. Accordo Armonizzazione;



tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. ORARIO DI LAVORO

I nuovi orari di lavoro sono stati individuati nell'ambito degli specifici confronti svolti tra Azienda ed RSU, condotti in considerazione delle peculiari esigenze operative e di business.

Nell'ambito degli schemi di flessibilità identificati, l'azienda precisa che nel caso di ingresso in orario successivo alla fascia di flessibilità riconosciuta al lavoratore, questi sarà tenuto a giustificare il ritardo sin dall'inizio della fascia non rispettata (es. se lavoratore entra alle 9:31 con flessibilità dalle 8:00 alle 9:30, dovrà giustificare dalle 8:00).

Nel caso invece di orario di lavoro c.d. "flessibile giornaliero" con flessibilità fino a 15 minuti, la franchigia di 5 minuti consentirà al lavoratore di beneficiare di una tolleranza per un ritardo in ingresso massimo complessivo di 5 minuti al mese; superata tale soglia si applicherà il medesimo meccanismo già previsto al paragrafo che precede (ad es. se un lavoratore con flessibilità giornaliera 8:00 – 8:10 entra per cinque giorni alle 8:11, dal sesto giorno di ingresso alle 8:11 il lavoratore dovrà giustificare dalle 8:00; se viceversa il primo giorno del mese entra alle 8:15, già dal giorno successivo - in caso di ingresso alle ore 8:11 - dovrà giustificare dalle 8:00).

Come previsto al punto 8) lettera C) dell'Accordo Armonizzazione, i lavoratori con flessibilità a compensazione ultragiornaliera potranno utilizzare in via eccezionale a copertura dell'intero ritardo l'eventuale saldo (positivo o negativo) di flessibilità individuale.

2. FRUIZIONE STRAORDINARI A RECUPERO PER GRUPPI DI 30 MINUTI O SUPERIORI

Nel riconfermare il carattere di eccezionalità del lavoro in regime di straordinario, nonché la necessità che sia esplicitamente richiesto e preventivamente autorizzato dal responsabile diretto, le Parti riconoscono che anche la fruizione degli straordinari a recupero deve avvenire, al pari di quanto accade per il relativo accantonamento, con pacchetti minimi di 30 minuti e trascorsi questi con conteggio al minuto; dovrà dunque ritenersi non ammesso il loro impiego per periodi inferiori, restando in ogni caso ferma la liquidazione di eventuali frazioni inferiori ai 30 minuti al termine degli 8 mesi durante i quali è ammessa la loro fruizione.

3. FRUIZIONE STRAORDINARI A RECUPERO PER IL PERSONALE TURNISTA O SEMITURNISTA

Le parti, riconoscendo la maggior complessità organizzativa nell'applicare al personale turnista o semiturnista l'istituto del c.d. "straordinario a recupero" - nel rispetto delle



previsioni derivanti dalla legge e dal CCNL applicato – confermano quanto previsto al punto 4) lettera A dell'Accordo Armonizzazione.

La modalità di utilizzo dell'istituto da parte del lavoratore potrà avvenire a seguito di verifica di compatibilità con proprio il responsabile.

In presenza di situazioni correlate a particolari esigenze di servizio e/o del business l'azienda e la RSU si reincontreranno per individuare eventuali diverse modalità.

4. RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SPECIALISTICA A VISITE MEDICHE ED ESAMI AMMESSI ALLA PERMESSISTICA

Fermo restando quanto condiviso con verbale del 2 marzo u.s. citato in premessa, ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti previsti ai punti 1) e 2) della lettera C. PERMESSI AZIENDALI, debbono intendersi "specialistici" le visite mediche e gli esami condotti nell'ambito delle specialità cliniche che seguono: Anestesia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare – Angiologia, Dermosifilopatia, Diagnostica per immagini – Medicina Nucleare, Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica, Endocrinologia, Gastroenterologia – Chirurgia ed endoscopia digestiva, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Oculistica, Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale, Oncologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Radioterapia e Urologia.

Restano ferme le ulteriori regole definite dai rispettivi capitoli del richiamato verbale di accordo.

Dichiarazione a verbale: l'elencazione di cui al presente capitolo è stata elaborata avuto riguardo al c.d. "nomenclatore tariffario" della Regione Lombardia, nella configurazione vigente al momento della sottoscrizione della presente Intesa; in caso di modifiche alle specialità mediche contemplate dalla medesima Regione, le Parti si reincontreranno per valutare la riconfigurazione dell'elenco alla luce delle variazioni intervenute.

5. ORE VIAGGIO

In materia di Ore viaggio, si ribadisce che l'affermazione "la materia delle ore viaggio sarà disciplinata dalla norma prevista dal CCNL applicato al singolo lavoratore" di cui all'Accordo Armonizzazione deve intendersi così regolata:

- In caso di tragitto diretto "casa – luogo di trasferta" verrà corrisposto per il tempo di trasferimento (esterno all'orario contrattuale) il trattamento spettante a titolo di ore



- viaggio, alle condizioni e secondo le modalità previste dal CCNL applicato al singolo rapporto di lavoro;
- In caso di tragitto "casa – sede di lavoro – luogo di trasferta" verrà corrisposto quanto spettante in relazione ai seguenti segmenti di percorrenza:
 - Tragitto casa – sede di lavoro: nulla sarà riconosciuto in aggiunta alle spettanze mensili del lavoratore;
 - Tragitto sede di lavoro – sede di trasferta: il tragitto viene riconosciuto secondo le regole contrattuali ed aziendali relative al lavoro straordinario tutte le volte che il transito per la propria sede di lavoro risulti indispensabile e richiesto dall'azienda, rispondendo ad una specifica esigenza organizzativa. La valorizzazione del tempo di viaggio esterno all'orario contrattuale avverrà secondo le regole contrattuali di disciplina e remunerazione relative all'istituto "ore viaggio".

6. DONAZIONI EMOCOMPONENTI

Viene confermato il riconoscimento del "giorno di riposo aggiuntivo" - rispetto a quelli previsti dalla legge - in occasione di donazioni invasive di emocomponenti (midollo, plasma e piastrine), restando al contrario esclusa l'applicabilità del giorno aggiuntivo per la "normale" donazione di sangue.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER I LAVORATORI CON CCNL "COMMERCIO"

Come previsto alla lettera H. dell'accordo armonizzazione, verificati gli effetti della sperimentazione, viene confermata l'estensione del trattamento di miglior favore a decorrere dal 4° giorno di malattia continuativa.

Le parti si reincontreranno entro il mese di settembre 2019 per una verifica sull'applicazione della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda

Assolombarda Confindustria
Milano, Monza e Brianza, Lodi

0

RSU *Devisle elica*
Settoni
Tamolo
Bo Botte
hio WMe
P. G. G.
Vittelle
OO.SS
Amolny
Jan Dall
Kezotik
Renzo
3